

NOTIZIARIO

n.

36

2025

NUOVO CONTO TERMICO 3.0 – CHI ACCEDE, COSA FINANZIA, COME RICHIEDERLO
Riepilogo della disciplina

IL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
Riepilogo della disciplina

INDENNITÀ ISCRO 2025 – DOMANDA ENTRO IL 31 OTTOBRE E ISTRUZIONI INPS
Riepilogo della misura

NOTIZIE FLASH**RECUPERO DELL'IVA INDEBITAMENTE VERSATA: CHIARIMENTI ADE**

Con la Risoluzione n.50 del 3 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla **restituzione dell'IVA non dovuta** nel caso di contratto riqualificato a seguito di controllo.

In sintesi, non ha luogo la restituzione dell'IVA se, a seguito di accertamento, il rapporto contrattuale fra le parti viene riclassificato in ragione dell'invalidità del titolo giuridico da cui scaturiscono le prestazioni.

Nel caso di specie, il contratto di appalto di servizi è stato riqualificato in contratto di somministrazione di lavoro, e non è ammesso il rimborso dell'imposta laddove l'operazione sia stata posta in essere in un contesto fraudolento.

AREE URBANE: SONO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU

La Corte di Cassazione ha ribadito un principio chiave in materia di imposizione patrimoniale locale: **le aree urbane classificate in catasto come F/1 devono essere considerate aree edificabili ai fini IMU**, anche in assenza di rendita catastale, se la destinazione urbanistica lo consente.

In pratica:

- ♦ la rendita nulla è cosa diversa dalla esenzione IMU: per le F/1 conta il valore venale.
- ♦ la pertinenza può escludere l'autonoma tassazione solo se rigorosamente provata nel caso concreto non è stata provata e la Cassazione ha dato ragione al Comune impositore.
- ♦ le aree urbane vanno considerate, ai fini Imu come aree edificabili e non come aree meramente pertinenziali.

WEB TAX: ECCO IL CODICE TRIBUTO PER VERSARE L'ACCONTO ENTRO IL 30.11

La Legge di bilancio 2025 ha allargato il perimetro della web tax a tutti gli esercenti attività d'impresa, senza limiti di fatturato: con la [Risoluzione 55/2025](#) è stato pubblicato il codice tributo "2703".

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2025 ha confermato, al fine dell'applicazione dell'imposta, la precedente soglia di almeno 750 milioni di euro di ricavi globali, eliminando, però, quella di almeno 5,5 milioni di euro derivanti dalla vendita di servizi digitali in Italia. Il versamento avviene in due momenti:

- ♦ un **acconto** da assolvere **entro il 30 novembre** dell'anno solare, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente,
- ♦ un **saldo** da pagare **entro il 16 maggio** dell'anno successivo.

Pertanto, per consentire l'adempimento differenziato, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "2703" per l'acconto e, ha ridenominato il vecchio codice "2700" che serviva per il pagamento in un'unica soluzione, mentre ora serve per l'assolvimento del saldo della digital service tax.

REVERSE CHARGE LOGISTICA: CHIARIMENTI ADE PER LA FATTURA

L'Agenzia delle Entrate, con FAQ del 10 settembre, chiarisce alcuni dettagli per le e-fatture.

In relazione alle prestazioni per le quali sia stata effettuata l'opzione per il reverse charge nel settore della logistica, veniva domandato come debba essere compilata la fattura elettronica, al fine di evidenziare che l'IVA non viene versata dal prestatore, bensì dal committente, e come debba essere registrata tale fattura nei registri IVA di prestatore e committente.

Le Entrate hanno replicato che **l'obbligo di fatturazione permane in capo al prestatore** - debitore d'imposta - che è tenuto a emettere fattura ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicando, oltre all'imponibile, anche l'aliquota e l'ammontare dell'imposta, con l'annotazione "*Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024*" (in analogia a quanto precisato, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, in materia di split payment). **È traslato, in capo al committente, esclusivamente l'onere del versamento dell'IVA**, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

ASD: NON TUTTI I DIRIGENTI RESPONSABILI PER I DEBITI TRIBUTARI

La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) affronta un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

In particolare, l'elemento di novità è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi. In sostanza la Corte ha distinto tra:

- ♦ **legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali**, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell'associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza,

- ♦ **“semplici” componenti del consiglio direttivo**, per i quali la responsabilità non è automatica e va valutata caso per caso.
-

NUOVO CONTO TERMICO 3.0: CHI ACCEDE, COSA FINANZIA E COME RICHIEDERLO

Nella Gazzetta Ufficiale n.224 del 26.09.2025 è stato pubblicato il **Decreto MASE 07.08.2025**, che regola la c.d. “**Conto Termico 3.0**”. Il provvedimento **entrerà in vigore nei giorni di Natale**, rinnovando lo strumento agevolativo e mettendo a disposizione **900 milioni di euro all'anno**, con percentuali di copertura che **arrivano fino al 100%** per alcune categorie di **edifici pubblici** e che si attestano **in media al 65% per i privati**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

NUOVO CONTO TERMICO 3.0: CHI ACCEDE, COSA FINANZIA E COME RICHIEDERLO		
PREMESSA	Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il 25.12.2025 sostituendo il Conto Termico 2.0. I soggetti beneficiari degli incentivi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici e sugli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, previsti dal c.d. “Conto Termico 3.0” sono: ◆ le amministrazioni pubbliche: intese in senso “ampio”, le quali possono beneficiare degli incentivi per una gamma più ampia di interventi; ◆ i soggetti privati: intesi come tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche (incluse quindi, le imprese).	
	TIPOLOGIA DI SOGGETTO	FUNZIONAMENTO DELL'AGEVOLAZIONE
	Pubbliche Amministrazioni (PA)	Rientrano in questa categoria sia le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, che le cooperative di abitanti¹, e le società “in house”² (limitatamente però agli interventi realizzati su immobili delle amministrazioni controllanti) nonché alcuni ETS (vedi sotto)
	Enti del Terzo Settore (ETS)	Ai fini dell'agevolazione: ◆ gli ETS non svolgenti attività economica sono equiparati alle Pa: possono accedere a entrambe le macrocategorie di interventi incentivabili e su qualsiasi tipologia di edificio;

¹ iscritte nell'apposito Albo costituito presso il MISE, le cooperative sociali di cui all'art. 1 della Legge 381/1991.

² secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera o) del D.lgs 175/2016.

		◆ gli altri ETS beneficiano invece dell'agevolazione con le regole previste per i "privati"							
	Privati	Persone fisiche, ETS con attività economica, professionisti e imprese. Con riferimento a tali soggetti la disciplina differenzia due ambiti di applicazione: ◆ privati in ambito residenziale: possono beneficiare degli incentivi esclusivamente per interventi relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (es. pompe di calore, generatori a biomassa, solare termico, microcogenerazione). Restano fuori dal perimetro agevolato, invece, gli interventi di efficienza energetica sugli edifici residenziali ◆ privati in ambito non residenziale (terziario): per questa categoria sono ammessi sia agli interventi di efficienza energetica³ sia a quelli per la produzione di energia termica da rinnovabili⁴ realizzati su edifici o unità immobiliari, dotati di impianto di climatizzazione, di categoria catastale appartenente ai gruppi indicati nella tabella seguente: <table><tr><th>AMBITO RESIDENZIALE</th><th>AMBITO TERZIARIO</th></tr><tr><td rowspan="5">Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10</td><td>A/10</td></tr><tr><td>Gruppo B</td></tr><tr><td>Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7</td></tr><tr><td>Gruppo D ad esclusione di D/9</td></tr><tr><td>Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6</td></tr></table>	AMBITO RESIDENZIALE	AMBITO TERZIARIO	Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10	Gruppo B	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7	Gruppo D ad esclusione di D/9
AMBITO RESIDENZIALE	AMBITO TERZIARIO								
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10								
	Gruppo B								
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7								
	Gruppo D ad esclusione di D/9								
	Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6								

³ art. 5 del D.M. 07.08.2025.

⁴ art. 8 del D.M. 07.08.2025.

	 Interventi su edifici “misti”: agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali “miste” (residenziale e terziario), è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in base ai millesimi. Tra gli elementi di novità vi è l'introduzione della possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso: ◆ Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); ◆ configurazioni di autoconsumo collettivo.
RISORSE A DISPOSIZIONI	Il Conto Termico 3.0 dispone di uno stanziamento complessivo di 900 milioni di euro annui. Raggiunto il massimale la norma prevede che decorso il termine di 60 giorni non saranno più accettate nuove richieste di incentivo per l'anno di riferimento.
INTERVENTI AGEVOLABILI	Con riferimento all'ambito oggettivo, con il conto termico 3.0 saranno incentivabili uno o più dei seguenti interventi: 1) Interventi di incremento dell'efficienza energetica ◆ isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; ◆ sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; ◆ installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; ◆ trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (NZEB); ◆ sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; ◆ installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; ◆ installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze.

ovvero i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

- ◆ **installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo**, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche

2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti

- ◆ **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- ◆ **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “**add on**”, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile **superiore a 200 kW**;
- ◆ **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- ◆ **installazione di impianti solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia

	termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; ♦ sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; ♦ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti; ♦ sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili				
SPESE AMMISSIBILI	Per gli interventi incentivabili, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili le seguenti spese: <table> <tr> <th>TIPOLOGIA INTERVENTO</th><th>SPESE AMMISSIBILI</th></tr> <tr> <td>Incremento efficienza energetica</td><td> ♦ fornitura e posa in opera di materiali e impianti; ♦ opere necessarie per l'eventuale demolizione e ricostruzione (purché coerenti con la normativa urbanistica vigente); ♦ installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC), ove richiesta per garantire la salubrità dei locali a seguito di interventi di isolamento; ♦ spese per adeguamenti impiantistici connessi agli interventi di riqualificazione; ♦ costi relativi per building automation, sistemi di controllo e contabilizzazione; ♦ spese per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per gli impianti fotovoltaici con accumulo, ove previsti come integrativi della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore; ♦ prestazioni professionali strettamente connesse </td></tr> </table>	TIPOLOGIA INTERVENTO	SPESE AMMISSIBILI	Incremento efficienza energetica	♦ fornitura e posa in opera di materiali e impianti; ♦ opere necessarie per l'eventuale demolizione e ricostruzione (purché coerenti con la normativa urbanistica vigente); ♦ installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC), ove richiesta per garantire la salubrità dei locali a seguito di interventi di isolamento; ♦ spese per adeguamenti impiantistici connessi agli interventi di riqualificazione; ♦ costi relativi per building automation, sistemi di controllo e contabilizzazione; ♦ spese per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per gli impianti fotovoltaici con accumulo, ove previsti come integrativi della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore; ♦ prestazioni professionali strettamente connesse
TIPOLOGIA INTERVENTO	SPESE AMMISSIBILI				
Incremento efficienza energetica	♦ fornitura e posa in opera di materiali e impianti; ♦ opere necessarie per l'eventuale demolizione e ricostruzione (purché coerenti con la normativa urbanistica vigente); ♦ installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC), ove richiesta per garantire la salubrità dei locali a seguito di interventi di isolamento; ♦ spese per adeguamenti impiantistici connessi agli interventi di riqualificazione; ♦ costi relativi per building automation, sistemi di controllo e contabilizzazione; ♦ spese per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per gli impianti fotovoltaici con accumulo, ove previsti come integrativi della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore; ♦ prestazioni professionali strettamente connesse				

		(diagnosi energetiche, APE ante e post-intervento , relazioni tecniche, direzione lavori e collaudi)
	Produzione energia termica da rinnovabili e sistemi ad alta efficienza	◆ costi per smontaggio e dismissione impianti esistenti; ◆ fornitura e posa nuove apparecchiature e sistemi connessi; ◆ opere idrauliche, murarie ed elettriche necessarie al corretto funzionamento dell'impianto; ◆ sistemi di controllo e contabilizzazione del calore, compresi quelli per impianti a biomassa di potenza superiore a 200 kw; ◆ realizzazione di reti di distribuzione interne e allaccio a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti; ◆ oneri di connessione alla rete elettrica (nel caso di impianti di microcogenerazione); ◆ spese per diagnosi energetiche e APE riferite agli interventi realizzati
	Le spese indicate vengono considerate al lordo dell'IVA solo qualora la stessa rappresenti un costo per il richiedente (persone fisiche, contribuenti in regime forfettario eccetera); in ogni caso il pagamento va effettuato con strumenti "tracciabili" (bonifico, carta di credito eccetera).	
MISURA DEL CONTRIBUTO	Il Conto Termico 3.0 prevede un incentivo calcolato in funzione della tipologia di intervento e delle spese riconosciute come ammissibili. L'Allegato II del D.M. 07.08.2025 illustra nel dettaglio la metodologia di calcolo degli incentivi, considerando ogni singolo intervento. Per gli interventi di efficientamento energetico viene stabilita una percentuale di incentivo applicata alle spese ammissibili. In particolare, per interventi come l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio, comprese le finestre, la trasformazione in edifici a energia quasi zero, la sostituzione dei sistemi di illuminazione e l'installazione di sistemi di building automation è previsto:	

	♦ un limite massimo di spesa ammissibile calcolato in base alla superficie su cui viene effettuato l'intervento; ♦ un tetto massimo dell'incentivo effettivamente erogabile. Le percentuali di incentivazione variano in funzione del tipo di intervento: ♦ da un minimo del 20% per gli impianti fotovoltaici e le batterie di accumulo; ♦ fino a un massimo del 65% per la trasformazione degli edifici in strutture a energia quasi zero; ♦ per la maggior parte delle altre tipologie l'incentivo si attesta intorno al 40% È inoltre previsto un incremento generale della percentuale di incentivo fino al 100% nelle seguenti situazioni: ♦ per gli interventi realizzati su edifici situati in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da questi utilizzati; ♦ per interventi su scuole pubbliche di ogni ordine e grado; ♦ per gli immobili appartenenti a strutture ospedaliere o ad altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, cura o ricovero facenti parte del sistema sanitario nazionale
COME RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE	La richiesta di accesso agli incentivi dovrà essere presentata al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, della "scheda-domanda". Le richieste potranno essere trasmesse a lavori ultimati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.  Per la piena operatività della misura occorre attendere l'apposito decreto MASE, da emanare entro il 23.02.2026 a cui la norma delega il compito di individuare le regole applicative. Il portale GSE sarà aggiornato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

IL CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Il **credito di imposta** dedicato alla **Transizione 5.0**, riguarda gli **investimenti in beni 4.0** effettuati **nell'anno 2024** e 2025 che comportino anche una **riduzione** dei **consumi energetici**.

IL CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

PREMESSA

Il **Piano Transizione 5.0**, sostiene il **processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese** e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, **12.700.000.000 di euro**.

Il Piano Transizione 5.0⁵ introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, **a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025**, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano **una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento**, o, in alternativa, una **riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento**.



Con il **[D.M. Mimit del 24.07.2024](#)** sono state individuate le **modalità attuative** della disciplina del nuovo **credito d'imposta**, con particolare riferimento all'**ambito soggettivo** e **oggettivo**, nonché alla **misura del beneficio**, alle disposizioni concernenti la **procedura di accesso** all'agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi **oneri documentali**.

Il **16.08.2024** è stata pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la **[Circolare Operativa "Transizione 5.0"](#)**, che fornisce **chiarimenti tecnici**.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2025⁶ ha introdotto significative modifiche alla **disciplina del Piano Transizione 5.0**, ampliando l'ambito di applicazione e **semplificando le procedure** di accesso al beneficio.

Tra le modifiche più significative si **evidenziano**:

⁵ art. 38 del D.L. 19/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024.

⁶ Legge 207/2024 art. 1, commi da 427 a 429.

	♦ la variazione degli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2.500.000 e da 2.500.000 a 10.000.000 di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia; ♦ per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.
CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0	L'agevolazione consiste in un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali 4.0⁷. Ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11.12.2016, n. 232, anche: ♦ i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); ♦ i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). Nell'ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili: ♦ i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a

⁷ allegati A e B alla Legge 232/2016.

eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;

- ◆ le **spese per la formazione del personale** nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).



Possono **beneficiare del contributo tutte le imprese** residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, **alle società di servizi energetici (ESCo)** certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Di seguito si propone una **tabella di riepilogo dell'agevolazione**.

AMMONTARE INVESTIMENTO	% RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI	% CREDITO D'IMPOSTA
FINO A 10 MILIONI DI EURO	Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	35%
	Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	40%
	Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%	45%
OLTRE 10 MILIONI DI EURO	Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	5%
	Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	10%
	Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%	15%

	Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione⁸, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31.12.2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31.12.2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, e la parte utilizzata in compensazione non deve eccedere l'importo del credito maturato comunicato all'impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Non si applicano i seguenti limiti: ◆ limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU⁹, ◆ limite di 2.000.000 di euro alle compensazioni per anno¹⁰, ◆ preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi¹¹.
PROCEDURA E CONTROLLI	Per la prenotazione del credito d'Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex ante, tramite la Piattaforma Informatica Transizione 5.0, accessibile tramite SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50.000.000 di euro).  Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento

⁸ ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997

⁹ di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244

¹⁰ di cui all'art. 34 della legge 23.12.2000, n. 388

¹¹ di cui all'art. 31 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122

a titolo di **acconto**, in misura almeno pari al **20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0** (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

A seguito del **completamento** del progetto di innovazione l'impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla **Certificazione ex-post**, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare le **fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati **contenenti**, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento.

Inoltre, la società beneficiaria deve conservare il **codice identificativo** alfanumerico univoco **rilasciato dalla Piattaforma informatica**, contraddistinto dalla struttura **TR5-XXXXX**, e il riferimento alle disposizioni di cui **all'art. 38 del D.L. n. 19 del 2024**, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta.

Il GSE, nell'ambito delle attività di **vigilanza e controlli** si riserva di **poter acquisire tale documentazione**.

INDENNITÀ ISCRO 2025 – DOMANDA ENTRO IL 31 OTTOBRE E ISTRUZIONI INPS

La **circolare Inps n. 84 del 23.07.2024** ha fornito le **istruzioni** riguardanti i **requisiti**, l'**importo**, la **durata** e le **modalità di accesso** all'**indennità ISCRO**, resa **strutturale** a partire **dallo scorso 1° gennaio**.

Come ricordato dall'Inps, per **accedere** alla **prestazione** per l'**anno corrente** gli interessati sono tenuti a **presentare** l'apposita **istanza** al medesimo istituto **entro il prossimo 31 ottobre**: a decorrere **dal 16.06.2025** è possibile **presentare** la **domanda** telematica di indennità ISCRO per l'**annualità corrente**.

Di seguito, riepiloghiamo la misura.

INDENNITÀ ISCRO 2025 – DOMANDA ENTRO IL 31 OTTOBRE E ISTRUZIONI INPS	
PREMESSA	La Legge 178/2020 ha introdotto all'art. 1, comma 386, in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Inps a beneficio dei soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La "Legge di Bilancio 2024"¹² ha disciplinato in via strutturale¹³ l'indennità ISCRO a decorrere dal 01.01.2024. Ulteriori modifiche normative sono intervenute con l'art. 17-bis del D.L. 60/2024¹⁴, con cui è stato ritoccato il comma 155 della "Legge di Bilancio 2024". L'Inps con la <u>circolare n. 84 del 23.07.2024</u> ha fornito una serie di chiarimenti e indicazioni operative con riguardo ai soggetti destinatari dell'ISCRO, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure di presentazione delle istanze di accesso.
DESTINATARI	Come anticipato, l'indennità ISCRO spetta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps¹⁵, i quali esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo¹⁶. Come chiarito dall'Inps, l'indennità è:

¹² approvata con Legge 213/2023.

¹³ art. 1, commi da 142 a 155.

¹⁴ convertito con modificazioni dalla Legge 95/2024.

¹⁵ di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.

¹⁶ di cui al comma 1 dell'art. 53 del TUIR.

	<i>riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei requisiti¹⁷.</i>		
REQUISITI	L'ISCRO spetta ai soggetti sopra descritti che possono far valere, congiuntamente, i seguenti requisiti oltre all'iscrizione alla Gestione separata: <table border="1"> <tr> <td> non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie </td><td> il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche solo parzialmente: ♦ dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa; ♦ delle forme previdenziali compatibili con l'AGO; ♦ della Gestione separata; ♦ degli enti di previdenza "privati". L'ISCRO è incompatibile con la prestazione cosiddetta APE sociale, mentre è al contrario compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/1984. In merito alla non iscrizione del richiedente l'indennità ad altre forme previdenziali obbligatorie: tale requisito si intende soddisfatto qualora l'assicurato non risulti iscritto presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda. Tali requisiti devono entrambi sussistere oltre che alla data di presentazione della domanda, durante l'intero periodo di fruizione dell'ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione </td></tr> </table>	non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie	il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche solo parzialmente: ♦ dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa; ♦ delle forme previdenziali compatibili con l'AGO; ♦ della Gestione separata; ♦ degli enti di previdenza "privati". L'ISCRO è incompatibile con la prestazione cosiddetta APE sociale, mentre è al contrario compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/1984. In merito alla non iscrizione del richiedente l'indennità ad altre forme previdenziali obbligatorie: tale requisito si intende soddisfatto qualora l'assicurato non risulti iscritto presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda. Tali requisiti devono entrambi sussistere oltre che alla data di presentazione della domanda, durante l'intero periodo di fruizione dell'ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione
non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie	il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche solo parzialmente: ♦ dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa; ♦ delle forme previdenziali compatibili con l'AGO; ♦ della Gestione separata; ♦ degli enti di previdenza "privati". L'ISCRO è incompatibile con la prestazione cosiddetta APE sociale, mentre è al contrario compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/1984. In merito alla non iscrizione del richiedente l'indennità ad altre forme previdenziali obbligatorie: tale requisito si intende soddisfatto qualora l'assicurato non risulti iscritto presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda. Tali requisiti devono entrambi sussistere oltre che alla data di presentazione della domanda, durante l'intero periodo di fruizione dell'ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione		

¹⁷ di cui all'art. 1, comma 144 della "Legge di Bilancio 2024", che si vedranno in seguito.

	non essere beneficiari di Assegno di inclusione	l'Inps precisa che il non essere beneficiari dell'Assegno di inclusione, deve permanere durante l'intero periodo di fruizione di ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione.
	aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni antecedenti all'anno precedente alla presentazione dell'istanza	Come chiarito nella circolare n. 84/2024 il reddito utile per la verifica di tale requisito varia in funzione dell'anno di presentazione della domanda. Se, ad esempio, la domanda di ISCRO è presentata nell'anno corrente, il reddito da lavoro autonomo da assumere è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2025 relativa all'annualità 2024 (anno precedente alla presentazione della domanda) che dev'essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2022 e 2023 (due anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda). Sono invece escluse dalla normativa altre tipologie di reddito, come quello da lavoro dipendente, parasubordinato o da partecipazione a impresa.
	aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro,	

	annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente (per l'anno 2025, la soglia reddituale è rivalutata ad euro 12.648,00);	
	essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria	il riconoscimento dell'indennità è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio DURC online di cui al Decreto interministeriale del 30.01.2015
	essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla	il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO. Nel già menzionato periodo dev'essere presente un'attività professionale attiva con relativa partita IVA, e la stessa dev'essere connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità.

	gestione previdenziale in corso L'iscrizione alla Gestione separata dev'essere formalizzata¹⁸ a cura del libero professionista. L'iscrizione, infatti, non avviene in via automatica a seguito degli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione ma, al contrario, necessita di un'apposita domanda telematica da parte dell'interessato.
IMPORTO DELL'INDENNITÀ	L'indennità ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno anteriore alla presentazione della domanda. La prestazione non può essere di importo mensile inferiore a 250,00 euro e nemmeno superiore a 800,00 euro mensili. I suddetti importi di 250 / 800 euro sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente. Per l'anno corrente, come reso noto dall'INPS con Circolare n. 25 del 29.01.2025, l'importo mensile dell'ISCRO non può essere ◆ inferiore a 252,00 euro, ◆ eccedente l'importo di 806,40 euro. Come anticipato, la prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della

¹⁸ ai sensi del citato art. 2, commi 26 e 27 della Legge 335/1995.

	domanda e non comporta alcun accredito di contribuzione figurativa.  L'indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Pertanto, per l'annualità 2025, non potranno accedere all'indennità ISCRO coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l'anno 2024.
PRESENTARE LA DOMANDA	Per fruire dell'indennità ISCRO, erogata dall'Inps direttamente al beneficiario, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda all'Istituto esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali telematici messi a disposizione per cittadini e istituti di patronato sul portale "inps.it". La domanda potrà essere presentata dal 15 giugno di ogni anno, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dall'homepage del sito "inps.it", seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" e selezionando poi la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti – Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Una volta autenticati (con le credenziali SPID, CIE, CNS, IDAS) sarà necessario selezionare "Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)". In alternativa alla domanda in autonomia è possibile avvalersi dei servizi degli Istituti di Patronato o del Contact center Inps. A decorrere dallo scorso 16 giugno è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l'annualità corrente. Pertanto, a partire dalla predetta data, è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31.10.2025, termino ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025.  La domanda per l'indennità ISCRO 2025 può essere utile presentata da coloro che "non hanno presentato domanda per l'anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle

	<i>precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine".</i>
REGIME FISCALE DELL'INDENNITÀ	La somma percepita dall'Inps a titolo di ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. L'Istituto, pertanto, applica sul reddito riconosciuto ai soggetti percipienti la ritenuta a titolo di acconto del 20% ¹⁹ . Per i richiedenti che dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario tale ritenuta non dev'essere applicata .

Giuseppe Iannibelli

¹⁹ prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973.